

RELAZIONE TECNICO/FINANZIARIA EX ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. N. 165 DEL 2001 E S.M.I. SUL CONTRATTO ECONOMICO PER L'ANNO 2021 PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE.

INTRODUZIONE

La presente Relazione tecnico-finanziaria è predisposta in ottemperanza all'art. 8 comma 6 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e all'art. 40 comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 il quale dispone che: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.* La presente relazione è finalizzata a consentire al Revisore Unico dei Conti di effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme di settore vigenti, secondo quanto disposto dalla sopra citata disposizione contrattuale dell'art. 40 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il sopra citato art. 8 comma 6 del CCNL 2016-2018, all'ultimo periodo, prevede che trascorsi 15 giorni senza rilievi o comunque, assunto entro il termine predetto il parere favorevole del Revisore Unico, il Comitato Istituzionale con propria deliberazione autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato Integrativo.

Il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) normativo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 04/11/2019 ed è già stato compiutamente analizzato con apposita relazione tecnico-illustrativa, inviata all'ARAN congiuntamente al citato CCDI, come previsto dalla vigente normativa. Il suddetto contratto non sarà modificato né integrato nel corrente esercizio, pertanto, con la presente relazione sarà illustrato il CCDI economico 2021 e la sua compatibilità con i vincoli di legge e di bilancio dell'Ente.

I contratti collettivi nazionali del personale del comparto Funzioni locali e la vigente normativa di settore, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dettano le regole amministrativo/contabili per la costituzione del Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane (di seguito per brevità anche Fondo integrativo), volte al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e produttività dell'azione amministrativa.

La costituzione del Fondo integrativo è di competenza esclusiva dell'Amministrazione ed è suddiviso in risorse stabili, le quali comprendono tutte le fonti di finanziamento elencate nell'articolo 67 comma 2 del CCNL 21/05/2018 che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e continuità nel tempo quindi da destinare precipuamente alle voci fisse del salario accessorio, quali a titolo esemplificativo e

non esaustivo: progressioni economiche, indennità di comparto ecc.. e le risorse variabili indicate nell'articolo 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018, da destinare alla produttività del personale, le quali comprendono fonti di finanziamento eventuali e variabili annualmente, che in alcuni casi previsti dalla normativa vigente, dipendono da un apprezzamento istituzionale motivato con apposita delibera di approvazione. Le materie, gli oneri e le procedure stabilite dalle normative nazionali, non sono modificabili o integrabili da parte delle amministrazioni locali, in quanto tassativamente elencate e disciplinate dalla Legge. La contrattazione decentrata integrativa, pertanto, ha come obiettivo la definizione di quanta parte del fondo destinare ai vari istituti contrattuali previsti dai CCNL vigenti e definire i criteri generali per la ripartizione delle medesime.

Con la relazione istruttoria del Direttore sulla costituzione del Fondo integrativo 2021, acquisita agli atti con prot. n. 935 del 17/09/2021 è stata illustrata:

1. la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2021 sulla base delle disposizioni del vigente CCNL 2016-2018 e della normativa di settore sopra richiamata;
2. la sua suddivisione in risorse stabili, la cui individuazione è di competenza specifica del Direttore e risorse variabili, la cui adozione su proposta del Direttore, è di competenza del Comitato Istituzionale per quanto attiene alla parte disponibile;
3. l'analisi effettuata sui capitoli del bilancio di previsione 2021 che garantiscono la copertura finanziaria dei costi del Fondo suddetto.

La presente relazione tecnico-finanziaria del Direttore, pertanto, ha lo scopo di riassumere:

- la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2021, già compiutamente esposta nella citata relazione istruttoria, comparandolo con quello dei precedenti esercizi sulla base dello schema allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 25 del 19 luglio 2012;
- la descrizione della programmazione dell'utilizzo delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del Fondo, così come concordata nell'Ipotesi di contratto economico decentrato per l'esercizio 2021 sottoscritta in data 27/10/2021 e acquisito agli atti con prot. n. 1111 del 28/10/2021.

MODULO I

1 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1.1 RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Risorse storiche consolidate

Si ritiene opportuno ricordare brevemente la peculiare realtà amministrativa del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia", al fine di comprendere le modalità amministrativo/contabili che hanno portato alla costituzione del Fondo sopra citato per l'esercizio 2021.

Il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" costituito nel 2012, in ottemperanza alla Legge regionale n. 17 del 27/04/2012 che prevedeva la riorganizzazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali, è un ente di nuova istituzione sorto in sostituzione dell'Autorità d'Ambito Ottimale "Laguna di Venezia. La sopra citata legge regionale aveva previsto che i rapporti di lavoro del personale dipendente delle Autorità d'Ambito fossero trasferiti ai Consigli di Bacino.

I contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, tuttavia, non hanno individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione.

Il parere ARAN n. 66/2010 e l'orientamento applicativo EPNE_215, prevedono che in tali situazioni si deve agire secondo i principi della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata.

La non esistenza dell'Ente d'Ambito alla data del 1999 – esercizio assunto come punto di riferimento dal Legislatore - non escludeva il personale stesso dagli istituti previsti dalla vigente normativa in materia di pubblico impiego, (indennità, progressioni orizzontali, produttività qualora siano raggiunti gli obiettivi prefissati, rischio, disagio e quant'altro previsto dai contratti nazionali ecc..), per ciò si rendeva necessaria l'introduzione di una soluzione amministrativa compatibile con la normativa vigente e allo stesso tempo con la realtà amministrativa dell'allora AATO Laguna di Venezia, oggi Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

A tal fine il Consiglio di Bacino, che doveva costituire il Fondo seguendo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, ma in modo peculiare data la sua recente istituzione, ha adottato come dato storico di partenza l'ammontare del fondo integrativo della sopra citata AATO Laguna di Venezia cui il Consiglio è subentrato.

Nel caso peculiare dell'A.A.T.O., la costituzione del Fondo per l'anno 2009 (primo anno di erogazione della produttività del personale non dirigente), è stata ottenuta dividendo i valori delle risorse stabili e variabili del fondo dell'anno 2009 del Comune di Venezia, (comune maggiormente rappresentativo della Convenzione), per 3.031, pari al numero dei dipendenti comunali presenti al 31/12/2008 e

rapportando tale valore al numero di sei dipendenti dell'A.A.T.O., determinando un ammontare complessivo del fondo 2009 pari ad euro 25.114,27. Successivamente è intervenuto l'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130, il quale ha disposto che: "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'[articolo 1, comma 236](#), della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."

Per il Consiglio di Bacino, pertanto, il suddetto ammontare iniziale del Fondo Integrativo pari a complessivi € 25.114,27 tra risorse stabili e variabili per n. 6 dipendenti, è stato decurtato ad € 23.021,42 per n. 5 dipendenti in servizio al 31/12/2016, secondo le indicazioni operative fornite con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. Alla luce della disciplina sopra citata, pertanto, la costituzione del Fondo Integrativo per l'anno 2017 relativamente alle risorse stabili e variabili, è stato di complessivi € 23.021,42 suddivisi come segue:

- Risorse stabili: € 20.632,71 (ovvero € 22.508,41 iniziali diminuite di euro 1.875,70 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);
- € 2.388,71 (ovvero € 2.605,86 iniziali diminuite di euro 217,16 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);

La tabella sotto riportata dettaglia le voci costitutive del Fondo 2017:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2017</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>

<u>Articolo 31 comma 2 (Risorse stabili)</u>		-
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 1/4/1999	13.697,35	Importi dei fondi di cui all'art.31 c.2 lett.b-c-d-e ccnl 95 e successive modificazioni
Art. 15 comma 1 lettera A (part time storico)	366,98	Art. 15 comma 1 lettera (part time storico)
Art. 15 comma 1 lettera b)	1.416,85	Incremento risorse aggiuntive art.32 comma 1 ccnl 95 e art. 3 comma 1ccnl 96 (aumento 0,50%+0,2% del monte salari 93 e 0,65% del monte salari 1995)
Art. 15 comma 1 lettera c)	985,16	Risparmi di gestione art.32 comma 3 ccnl 95 e art. 3 ccnl 96
Art. 15 comma 1 lettera g)	506,44	Risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED personale in servizio
Art. 15 comma 1 lettera h)	106,46	Risorse destinate al pagamento dell'indennità di cui all'art. 37 c.4 (L. 1.500.000 ex 8^ q.f.)
Art. 15 comma 1 lettera j	576,27	Incremento risorse aggiuntive (0,52% monte salari 1997 decorrenza 31/12/99 a valere per il 2000)
Art. 4 comma 1 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	1.596,48	Aumento 1,1% monte salari 1999
Art. 4 comma 2 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	0,00	R.I.A. e Ass. ad Personam dei cessati anni dal 2000 al 2016
Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004	840,22	Incremento 0,62% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2005	677,59	Incremento 0,50% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2006	0,00	Incremento alte professionalità (0,20% monte salari 2001)
Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006	719,24	Incremento 0,50% monte salari 2003
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	1.019,37	Incremento 0,60% monte salari 2005
<u>Totale risorse stabili</u>	22.508,41	
<u>Percentuale di Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208</u>	-8,33 %	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse fisse</u>	-1.875,70	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse stabili ridotte</u>	20.632,71	
<u>Articolo 31 comma 3 (Risorse variabili)</u>		

Art. 15 comma 1 lettera d) e art. 4 c.4 CCNL 5/10/2001 art. 43 legge 449/1997	0,00	Convenzioni con terzi
Art. 15 comma 1 lettera d)	0,00	Contratti di sponsorizzazione (25% dell'accertato in bilancio 2008)
Integrazione Art. 15 comma 5 ccnl 1999	2.605,86	Attivazione processi di riorganizzazione.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.605,86	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse variabili</u>	-217,16	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse variabili ridotte</u>	2.388,71	
<u>Totale risorse stabili e variabili 2017</u>	23.021,42	
NUMERO DIPENDENTI 01/01/2017:	5	

L'articolo 71 "Disapplicazioni" del predetto contratto CCNL 2016-2018 al comma 1 dispone che: "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni. L'articolo 67 "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 il Fondo per le risorse decentrate sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori dei conti.

Il Fondo per l'esercizio 2017 dell'Ente, il cui ammontare complessivo non poteva essere superiore al Fondo integrativo 2016 ai sensi dell'art. 23 co. 2 del D.lgs n. 75/2017, è stato costituito senza l'applicazione dell'articolo 14 comma 3 del CCNL 01/04/1999 il quale prevedeva l'incremento delle risorse stabili a fronte di una stabile riduzione del Fondo per il lavoro straordinario del personale dipendente. Per il comparto Funzioni Locali, le risorse che costituiscono il fondo destinato alla retribuzione del lavoro straordinario sono bloccate dal 1999. Tali risorse sono ancorate al fondo di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 alle quali occorre applicare una riduzione del 3% e una riduzione pari alla somma destinata a compensare il lavoro straordinario prestato nel 1998 dalle posizioni organizzative. Le risorse provenienti dalla riduzione del "fondo dello straordinario" operata nel 1999 sono andate obbligatoriamente a costituire una delle voci stabili del Fondo integrativo per le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del CCNL 1.4.1999, come richiamato dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 2004 e poi confluito nell'art. 67 comma 1 del CCNL 2018, attualmente ancora vigente e, quindi, non hanno costituito economia di spesa. Nel caso del Consiglio di Bacino

Laguna di Venezia, costituito successivamente alla sopra riportata disciplina contrattuale, il Fondo per il lavoro straordinario aveva un importo stanziato a bilancio di € 4.000,00. In applicazione del citato art. 14, comma 3, del CCNL 1999 è possibile individuare soluzioni atte a ridurre ulteriormente e stabilmente il “fondo dello straordinario” grazie ad interventi di razionalizzazione dell’organizzazione del lavoro. La scelta definitiva di tale riduzione è affidata all’Amministrazione e le risorse risparmiate quale straordinario sono destinate ad integrare il Fondo per il salario accessorio con prioritaria destinazione al finanziamento del sistema di classificazione del personale. Questa facoltà, prevista dalle norme sopra richiamate, è descritta con chiarezza nel parere Aran - RAL 60 - nel quale l’Agenzia afferma: *“Con riferimento ai risparmi accertati sull’utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell’1.4.1999. Pertanto, ove a seguito della verifica prevista dall’art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell’ambito delle risorse dell’art. 15”*. (NB: ora art. 67, co. 1 CCNL 2018). Come sopra riportato, i risparmi vanno ad integrare le risorse stabili del fondo (art. 31, comma 2, del CCNL del 2.1.2004 – disciplina delle “risorse decentrate”) considerato che sono prioritariamente destinati, per espressa previsione, a finanziare il sistema di classificazione del personale (progressioni economiche), da sempre ritenuto dall’ARAN finanziabile esclusivamente con risorse stabili e non variabili, visto che la spesa riguarda lo stesso trattamento economico fondamentale. Con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014, è stato ridotto il Fondo per il lavoro straordinario da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall’esercizio 2015 con l’approvazione del bilancio di previsione 2015-2017, senza applicare l’importo della suddetta riduzione alle voci stabili del Fondo integrativo 2015 e successivi. L’Ente, pertanto, in applicazione della sopra citata disciplina contrattuale, ha dovuto procedere alla rettifica dell’importo delle risorse stabili del Fondo applicando alla parte stabile l’importo di € 1.000,00 decurtandolo con l’applicazione della percentuale di riduzione prevista dall’art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 con il sistema della riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12) sopra indicata. Le risultanze della citata rettifica hanno portato ad un nuovo limite del Fondo come indicato nella tabella seguente:

<u>Costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2017. RETTIFICATO</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>

<u>Articolo 31 comma 2 (Risorse stabili)</u>		-
Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 1/4/1999	13.697,35	Importi dei fondi di cui all'art.31 c.2 lett.b-c-d-e ccnl 95 e successive modificazioni
Art. 15 comma 1 lettera A (part time storico)	366,98	Art. 15 comma 1 lettera (part time storico)
Art. 15 comma 1 lettera b)	1.416,85	Incremento risorse aggiuntive art.32 comma 1 ccnl 95 e art. 3 comma 1ccnl 96 (aumento 0,50%+0,2% del monte salari 93 e 0,65% del monte salari 1995)
Art. 15 comma 1 lettera c)	985,16	Risparmi di gestione art.32 comma 3 ccnl 95 e art. 3 ccnl 96
Art. 15 comma 1 lettera g)	506,44	Risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del LED personale in servizio
Art. 15 comma 1 lettera h)	106,46	Risorse destinate al pagamento dell'indennità di cui all'art. 37 c.4 (L. 1.500.000 ex 8^ q.f.)
Art. 15 comma 1 lettera j)	576,27	Incremento risorse aggiuntive (0,52% monte salari 1997 decorrenza 31/12/99 a valere per il 2000)
Art. 4 comma 1 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	1.596,48	Aumento 1,1% monte salari 1999
Art. 4 comma 2 Biennio economico 2000/2001 CCNL 5/10/2001	0,00	R.I.A. e Ass. ad Personam dei cessati anni dal 2000 al 2016
Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004	840,22	Incremento 0,62% monte salari 2001
Art 32 comma 2 CCNL 22/1/2005	677,59	Incremento 0,50% monte salari 2001
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2006	0,00	Incremento alte professionalità (0,20% monte salari 2001)
Art. 4 comma 1 CCNL 09/05/2006	719,24	Incremento 0,50% monte salari 2003
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008	1.019,37	Incremento 0,60% monte salari 2005
Art. 14 comma 3 CCNL 01/04/1999	1.000,00	Incremento a fronte della stabile riduzione del Fondo per il lavoro straordinario
<u>Totale risorse stabili</u>	23.508,41	
<u>Percentuale di Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208</u>	-8,3333	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse fisse</u>	-1.959,03	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)
<u>Totale risorse stabili ridotte</u>	21.549,38	
<u>Articolo 31 comma 3 (Risorse variabili)</u>		
Art. 15 comma 1 lettera d) e art. 4 c.4 CCNL 5/10/2001 art. 43 legge 449/1997	0,00	Convenzioni con terzi
Art. 15 comma 1 lettera d)	0,00	Contratti di sponsorizzazione (25% dell'accertato in bilancio 2008)
Integrazione Art. 15 comma 5 ccnl 1999	2.605,86	Attivazione processi di riorganizzazione.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.605,86	
<u>Riduzione dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208 risorse variabili</u>	-217,16	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12)

<i>Totale risorse variabili ridotte</i>	2.388,71	
<i>Totale risorse stabili e variabili 2017</i>	23.938,09	

La procedura di rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.

FONDO INTEGRATIVO 2018 CALCOLATO AI SENSI DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 2 DEL D.L. 34/2019.

L'art. 33, comma 2, del D.l. 34/2019, introduce nuove regole in materia di salario accessorio, disponendo che il limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs 75/2017, debba essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

L'adeguamento del Fondo risorse decentrate, deve ritenersi effettuato sul totale delle risorse stabili e variabili inserite nel Fondo relativo all'esercizio 2018, ovviamente considerate nella loro effettiva integrità con l'applicazione dei miglioramenti economici contrattuali e degli effetti da questi prodotti a seguito dell'entrata in vigore, nel corso del 2018, del rinnovo contrattuale del 21.5.2018. Nel caso del Consiglio di Bacino, vanno considerate, al fine del calcolo sopra citato, le seguenti risorse economiche:

- art. 67, comma 2, lett. b), del citato Ccnl 2016-2018: incremento *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*;
- art. 67 comma 2 lett. a) del citato Ccnl 2016-2018: incremento *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono **gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data**;*

Con nota prot. n. 179877/2020 sono arrivate le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019. La circolare prevede due fasi distinte per il calcolo del Fondo integrativo: *“1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini*

della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l’amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all’amministrazione che non vi accede, ecc.).”

Tale operazione va fatta un'unica volta e restituirà il valore medio pro-capite del 2018. La Ragioneria generale afferma che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti (cui si sommano le posizioni organizzative) e i dirigenti. Nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, non vi sono posizioni organizzative, mentre per il Direttore non è stato costituito un Fondo integrativo in quanto il suo contratto, così come la delibera di assunzione dell’Assemblea n. 2 del 18/01/2017, prevede un’indennità di risultato nel limite massimo del 15% della retribuzione di posizione, previa valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della valutazione della prestazione. Una volta quantificato il valore medio di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se e di quanto l’Ente deve adeguare il limite dell'anno 2016, tenendo conto che, come previsto dal citato Dm del 17 marzo 2020, non deve essere abbassato il valore limite se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018. La metodologia indicata dalla Ragioneria non si basa più sul cd metodo della “semisomma” ma su quello della «effettiva presenza in servizio». Nel parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi ovvero che si prevede di emettere. Si riporta qui di seguito uno stralcio di tale passaggio:

“Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. (...). Ciò premesso, la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell’anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario. Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in

servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti. La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018".

Il citato parere fornisce anche delle indicazioni in merito alle tempistiche, dirimendo i dubbi avanzati dall'Amministrazione richiedente il parere, ovvero, anche se il dato certo delle presenze si può averlo con precisione e certezza a consuntivo, ogni Amministrazione dovrà agire con principio prudenziale e secondo questi passaggi:

- i. Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale delle assunzioni e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili ad esempio in considerazione del raggiungimento del limite di età pensionabile di taluni dipendenti.*
- ii. Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell'anno di riferimento.*
- iii. Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti della previsione di cui al punto i.*
- iv. Previsione vincolante che, a conclusione dell'anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi".*

In sostanza, in un'ottica prudenziale, l'Ente deve stimare sulla base del proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale le assunzioni e le cessazioni dei dipendenti prevedendo, già in sede di contratto integrativo, delle clausole flessibili per un eventuale incremento del Fondo apportato sulla base dell'adeguamento previsto dalle citate norme ovvero il citato incremento dovrà essere ridotto, finanche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo. Nel caso del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, il personale dipendente non dirigente in servizio al 31/12/2018 era il seguente:

		FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO GIURIDICO	POSIZIONE
1	Istruttore direttivo	Istruttore tecnico direttivo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
2	Istruttore direttivo	Istruttore tecnico direttivo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO

3	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo amministrativo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
4	Istruttore	Istruttore amministrativo	C1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO

Il Fondo accessorio 2018, calcolato secondo le disposizioni vigenti sopra richiamate e analizzate secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, è il seguente:

<u>Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2018</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Articolo 67 (Risorse stabili)</u>		-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio il 31/12/2015 a valere dall'anno 2019. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20)

<u>Totale risorse stabili</u>	22.184,18	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	2.388,71	Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.
<u>Totale risorse variabili</u>	2.388,71	
Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018		Saldo economie servizio straordinario anno 2019 (fuori del limite)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018		Avanzo fondo 2018 e 2019 (fuori dal limite)
Totale risorse variabili	2.388,71	
<u>Totale risorse variabili</u>	2.388,71	
<u>Totale Fondo 2018</u>	24.572,89	

Ne consegue che la quota pro-capite risultante è la seguente:

A	totale fondo al 2018 per calcolo quota pro capite	24.572,89
B	n. dipendenti al 31/12/2018	4
DC	QUOTA PRO CAPITE: valore riga A/riga B	6.143,22

Tale quota media pro-capite, per essere applicata nei successivi Fondi integrativi, deve essere calcolata rispettando le proporzioni risultanti dalla sommatoria delle due partizioni del fondo riferite al 2018, ovvero parte stabile e parte variabile. Con la costituzione del Fondo Integrativo 2020, in assenza di specifiche indicazioni in merito alla ripartizione delle citate risorse da parte del legislatore né da parte delle Autorità competenti, l'Ente ha ritenuto di procedere alla suddivisione proporzionale qui di seguito indicata:

Totale Fondo 2018	100%	€ 24.572,89
Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018	9,72 %	€ 2.388,71
Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018	90,28 %	22.184,18
Totale quota pro-capite	100%	€ 6.143,22

Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018	9,72	€ 597,18
Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018	90,28	€ 5.546,04

Sulla base della determinazione del Fondo 2018 e della conseguente quota pro-capite, calcolati secondo le disposizioni e indicazioni sopra riportate, è possibile determinare il Fondo integrativo 2021.

Rispetto al personale calcolato al 31/12/2018, l'Ente ha assunto, previo esperimento di bando di mobilità in entrata, n. 1 posizione di istruttore direttivo D1 a decorrere dal 1 dicembre 2019. Nel corso del 2020 non vi sono state assunzioni, pertanto, la situazione del personale dipendente non dirigente in servizio al 1/01/2021 è la seguente:

		FIGURA PROFESSIONALE	INQUADRAMENTO GIURIDICO	POSIZIONE
1	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
2	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
3	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo tecnico	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
4	Istruttore direttivo	Istruttore direttivo amministrativo	D1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO
5	Istruttore	Istruttore amministrativo	C1	COPERTO A TEMPO INDETERMINATO

Nel caso specifico del Consiglio di Bacino, non sono previste assunzioni in corso d'anno né cessazioni, pertanto la costituzione del Fondo integrativo per l'esercizio 2021 è la seguente:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2021</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017

<p><u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u></p>	<p>916,67</p>	<p>Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.</p>
<p><u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u></p>	<p>135,60</p>	<p>Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017</p>
<p><u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u></p>	<p>499,20</p>	<p>Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20 complessivi)</p>
<p><u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u></p>	<p>5.546,04</p>	<p>Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,28 % su importo di € 24.572,89</p>
<p><u>Totale risorse stabili</u></p>	<p>27.730,22</p>	
<p><u>Risorse variabili</u></p>		
<p>Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</p>	<p>2.388,71</p>	<p>Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.</p>
<p>Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</p>	<p>3.000,00</p>	<p>Saldo economie servizio straordinario anno 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)</p>
<p>Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</p>	<p>352,50</p>	<p>Avanzo fondo 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)</p>

Articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”	3.571,80	Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, importo calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021: <i>i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020. Una tantum nel fondo 2021 fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017</i>
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,72 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse variabili</u>	9.910,19	
<u>Totale Fondo 2021</u>	37.640,41	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 67 comma 2 lett a) e lett b), economie straord e avanzi anni precedenti) + quota pro-capite</u>	30.081,31	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL

Il Fondo 2021 non riporta specifici incrementi previsti da CCNL nell'esercizio in esame ovvero riporta l'incremento, già operato a decorrere dal 2019, nella parte stabile delle risorse per euro 83,20 per dipendente presente in servizio alla data del 31/12/2015 ai sensi dell'art. 67 co.2 lett.a del CCNL 2016-2018. Tale risorsa stabile è fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (totale dipendenti al 31/12/2015 n. 5 per € 83,20=euro 499,20).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.

Il Fondo integrativo dell'Ente, come sopra riportato, è stato incrementato nelle risorse stabili con contestuale diminuzione del Fondo per il lavoro straordinario da € 4.000,00 a € 3.000,00 con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12).

1.2 RISORSE VARIABILI

La destinazione delle risorse che costituiscono il fondo è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 67 e 68 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018. Sulla scorta della vigente normativa e delle disposizioni contrattuali, così come confermato anche nella delibera della Corte dei Conti della Lombardia n. 356/2018, dovendo rispettare il “tetto del salario accessorio” di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 (già nel previgente limite di cui all’art. 9, co. 2-bis DL 78/2010), i risparmi stabili del Fondo straordinario confluiscono nella parte stabile del Fondo produttività (portando ad una invarianza ovvia “dell’ammontare complessivo”, mentre i risparmi annuali dello straordinario vanno nella parte variabile del Fondo produttività). Il Fondo integrativo per l’esercizio 2021, così come calcolato secondo le regole sopra citate, prevede quindi quota variabile pari ad euro 9.910,19 di cui:

- € 3.000,00 sono economie dello straordinario del 2020;
- € 352,50 economie relative al Fondo integrativo 2020 la cui approvazione non è di competenza dell’Amministrazione;

qui di seguito si riporta una tabella esplicativa delle sopra citate voci:

Capitolo	Articolo	Cod_bilancio	Descrizione capitolo	Esercizio	economia	Parte variabile Fondo 2021	
109041	3	09.04-1.01.01.01	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	2020	-3.000,00	3.000,00	
109041	4	09.04-1.01.01.01	PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	2020	-27,35	27,35	indennità di comparto al netto delle trattenute ex art. 71 D.L.112/2008
109041	4	09.04-1.01.01.01	PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	2020	-26,69	26,69	progressione economica
109041	4	09.04-1.01.01.01	PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	2020	-298,46	298,46	avanzo progressione D3
					-3.352,50	3.352,50	

- € 2.985,89 (€ 2.388,71 più la somma di € 597,18 quale adeguamento proporzionale ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/209 e s.m.i.) sono risorse variabili relative all’articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018, ovvero “conseguito di obiettivi e progetti dell’Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri accessori del personale”, la cui approvazione è di competenza dell’Amministrazione, motivando la stessa con l’implementazione del processo di

digitalizzazione delle attività dell'Ente avviato nell'esercizio 2018, funzionale all'ottimizzazione della spesa previa analisi e riduzione dei costi della spesa corrente, nonché alla maggiore attività di regolazione imposte dai nuovi provvedimenti emanati da ARERA senza incremento della dotazione di personale.

- € 3.571,80 previsti dall'articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", il quale dispone che:

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. La citata somma è costituita da risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, l'importo è stato calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021: "i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020".

Come detto precedentemente, il Fondo straordinario, pur essendo un Fondo distinto, concorre all'incremento delle risorse variabili: l'articolo n. 67 "Costituzione Fondo risorse decentrate" del vigente CCNL 2016-2018 Funzioni Locali al comma 3 lett. e) dispone che il Fondo integrativo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno con *gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999 il cui importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo*. Si ricorda che il trattamento accessorio per il personale, costituito dal Fondo Integrativo così come rettificato e il Fondo straordinario, non deve essere superiore al limite previsto per l'anno 2016, il cui importo è il seguente:

- Fondo Integrativo limite 2016: € 30.081,31 (limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019);

- Fondo straordinario limite 2016: € 3.000,00;

per un limite totale del salario accessorio pari a € 33.081,31. Per il 2021 il limite citato è rispettato in quanto il Fondo per il lavoro straordinario previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 e impegnato con determinazione del Direttore n. 2 del 11/01/2021 è pari ad € 3.000,00. Tale importo sommato al Fondo 2021 pari ad € 30.081,31, al netto delle somme escluse per espresse disposizioni di legge e/o contratto, dà un totale di € 33.081,31, ovvero il limite previsto.

La destinazione delle risorse che costituiscono il fondo parte variabile è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 67 e 68 del CCNL del comparto Funzioni Locali 2016-2018. L'articolo 67 comma 5 lett. b primo periodo dispone che: *“Gli enti possono destinare apposite risorse:*

- *b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”.*

Relativamente alla risorse variabili del Fondo 2021 previste dall'art. 67 comma 5 lett.b) del CCNL 2016-2018 del 21/05/2018, in ottemperanza alla disciplina sopra riportata, è stato proposto al Comitato Istituzionale la destinazione della quota variabile pari ad euro 2.985,89, motivando la stessa con l'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività dell'Ente avviato nell'esercizio 2018, funzionale all'ottimizzazione della spesa previa analisi e riduzione dei costi della spesa corrente, nonché alla maggiore attività di regolazione imposte dai nuovi provvedimenti emanati da ARERA nel corso del 2020 senza incremento della dotazione di personale.

La suddetta proposta è stata approvata dall'Organo esecutivo dell'Ente con deliberazione n. 25 del 08/10/2021. Con la medesima deliberazione, il Comitato ha disposto di destinare la citata somma di € 3.571,80 per il finanziamento una tantum della performance del personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 come disciplinato dal citato articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178. La somma è stata certificata dal Revisore con parere acquisito agli atti con prot. n. 936 del 20/09/2021.

1.3 DECURTAZIONI DEL FONDO

Si riporta qui di seguito l'analisi della decurtazione del Fondo Integrativo operata nei precedenti esercizi in ossequio alle disposizioni allora vigenti, già illustrata nel precedente paragrafo 1.1.

Decurtazione ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130:

Ammontare iniziale del Fondo Integrativo dell'Ente: € 25.114,27 tra risorse stabili e variabili per n. 6 dipendenti. Come precedentemente indicato, a decorrere dall'esercizio 2015 vi è stata una diminuzione stabile del Fondo per il lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 pertanto, va in aumento delle risorse stabili per espressa previsione dei CCNL del Comparto Funzioni Locali. Tale aumento è stato applicato al Fondo con relativa decurtazione in applicazione della percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12).

Decurtazione ad € 23.938,09 per n. 5 dipendenti in servizio al 31/12/2016 secondo le indicazioni operative fornite con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato:

- **Risorse stabili:** € 21.549,38 (ovvero € 23.508,41 iniziali diminuite di euro 1.959,03 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208) importo al netto degli aumenti fuori limite previsti dal CCNL 2016/2018, vedi tabella sopra riportata;
- **Risorse variabili:** € 2.388,71 (ovvero € 2.605,86 iniziali diminuite di euro 217,16 per la riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208);

1.4 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

La tabella sotto riportata dettaglia le voci costitutive del Fondo 2021:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2021</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017

		Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u>	916,67	
<u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20 complessivi)
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.546,04	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,28 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse stabili</u>	27.730,22	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	2.388,71	Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.
Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	352,50	Avanzo fondo 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)

Articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”	3.571,80	Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, importo calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021: <i>i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020. Una tantum nel fondo 2021 fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017</i>
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,72 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse variabili</u>	9.910,19	
<u>Totale Fondo 2021</u>	37.640,41	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 67 comma 2 lett a) e lett b), economie straord e avanzi anni precedenti) + quota pro-capite</u>	30.081,31	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019

1.5 RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

MODULO II

2 DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.

La destinazione del Fondo 2021 prevista dall'Ipotesi di accordo sottoscritto in data 27/10/2021 tra la delegazione di parte pubblica, nominata con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 27/05/2021, l'RSU e la delegazione sindacale è la seguente:

DESTINAZIONE FONDO	DESTINAZIONE FONDO 2021
DESCRIZIONE	IMPORTI in €
Indennità di Comparto	2.751,12
Indennità maneggio valori	145,00

Performance organizzativa ed individuale	23.883,73
Progressioni orizzontali storiche	8.360,56
Nuove progressioni orizzontali categoria D	2.500,00
TOTALE FONDO	37.640,41

2.1 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Attualmente vi sono 2 progressioni economiche orizzontali D3 e una progressione economica D2 giuridicamente perfezionate nei precedenti esercizi il cui importo complessivo è indicato nella tabella sopra riportata.

La somma destinata all'indennità di comparto, indicata anch'essa nella tabella sopra riportata, tiene conto di n. 5 dipendenti di cui 4 appartenenti alla categoria D e 1 alla categoria C.

2.2 DESTINAZIONI REGOLATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO.

L'ipotesi del contratto decentrato economico 2021 prevede la destinazione dei seguenti importi:

- € 23.883,73 per la produttività da erogare a seguito di valutazione del personale dipendente in base al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della performance 2021 e secondo i criteri contenuti nel Sistema di Valutazione della Performance vigente nonché nel contratto decentrato normativo 2019-2021 per il personale dipendente non dirigente;
- € 2.500,00, per n. 1 nuova progressione orizzontale categoria D;

L'art. 13 comma 2 del contratto decentrato integrativo normativo prevede un'indennità di maneggio valori stabilita in euro 1,55 giornalieri unicamente per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. L'importo destinato alla suddetta indennità per l'esercizio 2021, alla luce dell'emergenza dovuta alla pandemia covid-19 e della conseguente minor presenza in servizio in sede del personale, è di complessivi € 145,00. L'importo è calcolato sulla previsione di circa 90 giorni lavorativi annui effettivi in presenza in sede.

2.3 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Non vi sono voci ancora da negoziare o destinare.

2.4 SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE.

DESTINAZIONE FONDO INTEGRATIVO 2021		
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI A CONTRATTAZIONE		
Indennità di Comparto		€ 2.751,12
Progressione orizzontale		€ 8.360,56
TOTALE		€ 11.111,68
DESTINAZIONI DISPONIBILI REGOLATE CON CONTRATTAZIONE		
Indennità maneggio valori		€ 145,00
Produttività individuale		€ 23.883,73
Progressioni orizzontali 2021 categoria D		€ 2.500,00
TOTALE		€ 26.528,73
TOTALE FONDO INTEGRATIVO		€ 37.640,41

2.5 DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESERNO DEL FONDO

Non vi sono destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

2.6 ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Il Fondo Integrativo per l'esercizio 2021 è stato costituito prevedendo la copertura delle destinazioni aventi carattere certo e continuativo qui di seguito elencate con le risorse stabili il cui importo complessivo è pari ad € 27.730,22 (vedi tabella costituzione fondo sopra riportata):

Indennità di Comparto	€ 2.751,12
Indennità maneggio valori	€ 145,00
Progressione orizzontale	€ 8.360,56
Progressioni orizzontali 2021	€ 2.500,00
TOTALE DESTINAZIONI CERTE	€ 13.756,68

MODULO III

3. SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE.

Fondo integrativo 2020:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2020</u>		
<u>ai sensi al CCNL 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Articolo 67 (Risorse stabili)</u>		-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u>	916,67	Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio il 31/12/2015 a valere dall'anno 2019. Risorsa stabile e fuori dei limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20)
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.546,04	Applicazione aumento percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,28 % su importo di € 24.572,89

<u>Totale risorse stabili con adeguamento ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	27.730,22	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	2.388,71	Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente, anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri accessori del personale.
Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2019 (fuori del limite)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	44,42	Avanzo fondo 2018 e 2019 (fuori dal limite)
Totale risorse variabili+economie fondo e straord.	5.433,13	
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,72 su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse variabili con adeguamento ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	6.030,31	
<u>Totale Fondo 2020</u>	33.760,53	***
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 67 comma 2 lett a) e lett b), economie straord e avanzi anni precedenti) + quota pro-capite</u>	30.081,31	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
ctrl quota pro-capite fondo 2018	6.143,22	

Destinazione Fondo integrativo 2020:

DESTINAZIONE FONDO INTEGRATIVO 2020	
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Indennità di Comparto	2.751,12
Indennità maneggio valori	115,00
Produttività individuale	22.369,59
Progressioni orizzontali storiche	3.524,82
Nuove progressioni orizzontali D	5.000,00
TOTALE FONDO INTEGRATIVO	33.760,53

Fondo integrativo 2021:

<u>Ipotesi di costituzione Fondo per la incentivazione delle politiche di sviluppo</u>		
<u>delle risorse umane e della produttività anno 2021</u>		
<u>adeguato alle previsioni dell'art. 33. comma 2 del D.L. 34/2019</u>		
<u>Riferimenti normativi e contrattuali</u>	<u>Importi</u>	<u>Descrizione</u>
<u>Risorse stabili</u>	-	-
<u>Articolo 67 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	20.632,71	Fondo 2017 - determinazione del Direttore n. 72 del 24/10/2017 - Certificato dal Revisore Unico dei Conti con parere acquisto agli atti al prot. n. 1722 del 17/11/2017

		Aumento stabile delle risorse con contestuale diminuzione del Fondo relativo al lavoro straordinario che con deliberazione dell'Assemblea è stato ridotto da € 4.000,00 a € 3.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015 con l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017: deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1161/XVI di verbale del 15.12.2014. L'importo di € 1.000,00 è stato decurtato applicando la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015, n. 208: riduzione proporzionale alla diminuzione del personale rispetto al 2015 (criterio della semisomma circ. MEF n. 12. La rettifica del Fondo integrativo sopra esposta è stata approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 33 del 29/11/2019. Il contratto decentrato integrativo economico 2019 con la relativa relazione tecnico/finanziaria nella quale si esplicitava la rettifica del Fondo 2017 è stato certificato con parere del Revisore acquisito agli atti con prot. n. 1472 del 10/12/2019.
<u>Articolo 67 comma 2 lett. g) CCNL 2016-2018 stabile riduzione risorse destinate al lavoro straordinario</u>	916,67	
<u>Art. 67 comma 2 lett. b)</u>	135,60	Aumento stabile pari alle differenze degli incrementi a regime delle PEO di cui all'art. 64. Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017
<u>Articolo 67 comma 2 lett. a) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (Risorse stabili anno 2017 unico importo)</u>	499,20	Aumento stabile di euro 83,20 per dipendente presente in servizio al 31/12/2015 a valere dall'anno 2019 (numero dipendenti 6). Risorsa stabile e fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017 (euro 499,20 complessivi)
<u>Adeguamento risorse parte stabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	5.546,04	Percentuale risorse stabili in rapporto al totale del fondo 2018: 90,28 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse stabili</u>	27.730,22	
<u>Risorse variabili</u>		
Articolo 67 comma 5 lett.b) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	2.388,71	Conseguimento di obiettivi e progetti dell'Ente anche di mantenimento (nel P.d.P. o analoghi documenti) per sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.
Articolo 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	3.000,00	Saldo economie servizio straordinario anno 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)
Articolo 68 comma 1 CCNL 2016-2018 del 21/05/2018	352,50	Avanzo fondo 2020 (fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017)

Articolo 1 comma 870 primo periodo della Legge 30/12/2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”	3.571,80	Risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020, importo calcolato secondo le indicazioni operative fornite dalla circolare della RGS n. 11 del 9 aprile 2021: <i>i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020. Una tantum nel fondo 2021 fuori dai limiti dell'art. 23 c. 2 d.lgs.75/2017</i>
<u>Adeguamento risorse parte variabile ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019</u>	597,18	Percentuale risorse variabili in rapporto al totale del fondo 2018: 9,72 % su importo di € 24.572,89
<u>Totale risorse variabili</u>	9.910,19	
<u>Totale Fondo 2021</u>	37.640,41	
<u>Sommatoria limite fondo 2016, (poste escluse per confronto con il limite del 2016: art. 67 comma 2 lett a) e lett b), economie straord e avanzi anni precedenti) + quota pro-capite</u>	30.081,31	limite 2016 di € 23.938,09 adeguato con applicazione quota pro-capite, art. 33 comma 2 D.L. 34/2019
<u>ctrl quota pro-capite fondo 2018</u>	6.143,22	

MODULO IV

4 COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO INTEGRATIVO

4.1 VERIFICA DEGLI STRUMENTI DELLE CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Le somme relative al fondo per le risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio 2021, precisamente il capitolo 109041, articolo n. 4 “*Produttività personale non dirigente*”, all'interno del macroaggregato 101 “*Redditi da lavoro dipendente*”. All'interno del citato articolo 4 “*Produttività personale non dirigente*” capitolo 109041, sono già impegnate le risorse per la copertura finanziaria delle destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata, vedi paragrafo 2.1 e saranno imputate le somme soggette a contrattazione qualora approvate. Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa:

BILANCIO 2021 CAPITOLO 109041 ARTICOLO 4		
DESCRIZIONE		IMPORTI in €
Indennità di Comparto		2.751,12
Indennità condizioni lavoro		145,00
Produttività individuale		23.883,73
Progressioni orizzontali storiche		8.360,56
Progressioni orizzontali 2021 categoria D		2.500,00
TOTALE FONDO INTEGRATIVO 2021		37.640,41

Ogni voce sopra indicata ha un proprio impegno di spesa che consente un agevole monitoraggio contabile della spesa effettivamente liquidata.

4.2 VERIFICA SUL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA DEL FONDO.

Il sistema contabile descritto nel precedente paragrafo ha consentito di verificare il rispetto del tetto di spesa previsto per il Fondo accessorio dell'esercizio 2020. Le evidenze contabili del suddetto adempimento sono contenute nel conto consuntivo deliberato con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito n. 1 del 15/04/2021.

4.3 VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE A COPERTURA DELLE SPESE DEL FONDO 2021.

I valori delle risorse del fondo sopra indicati non comprendono il costo degli oneri riflessi (contributi a carico ente ed IRAP), i quali non gravano sul fondo bensì solo sul bilancio. Qui di seguito si riportano gli importi degli oneri sopra citati e il costo complessivo:

Costo del Fondo in Bilancio	importi
FONDO	37.640,41
VOCI FUORI FONDO (COMPARTO)	289,68
ONERI	9.719,45
TOTALE SPESA FONDO CON ONERI	47.649,54
IRAP	3.224,06
TOTALE SPESA FONDO IN BILANCIO CON IRAP	50.873,59

L'importo complessivo di € **50.873,59** trova ampia copertura nel bilancio assestato 2021 all'interno dei seguenti macroaggregati:

- a) macroaggregato 101 “*Redditi da lavoro dipendente*”, che prevede al suo interno lo stanziamento per l’importo complessivo relativo al Fondo integrativo 2021 pari ad € 37.640,41, così imputato a bilancio:
- I. € 37.640,41 all’interno del capitolo 109041 articolo 4 “*Produttività personale non dirigente*”;
 - II. € 289,68 all’interno del capitolo 109041 articolo 1 “*Personale Tabellare*”;
 - III. € 9.719,45 per il pagamento degli oneri accessori del citato importo complessivo di € 37.640,41 che ricade nel capitolo di bilancio suddetto all’articolo 2 “*Oneri riflessi*”;
- b) macroaggregato 102 “*Imposte e tasse a carico dell’Ente*”, garantisce la copertura per l’Irap indicato nella tabella sopra riportata, pari ad € 3.224,06.

In conclusione, il Fondo Integrativo 2021 è stato analiticamente verificato nel suo costo complessivo lordo, esso rispetta ampiamente i vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa nazionale e non comporta ulteriori o diversi oneri rispetto a quelli previsti dalla programmazione annuale e pluriennale del Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs n. 165 /2001 e s.m.i.

Venezia 28/10/2021

Il Direttore

Ing. Massimiliano Campanelli

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i e norme collegate;

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa